



Tribunale regionale di Stoccarda

Tribunale regionale di Stoccarda, Urbanstraße 20, 70182 Stoccarda

Data: 18.03.2024

Direttrice: 0711 212-3509 Alctenzeichen:

17 O 247/22

Avvocati
LLR Rechtsanwälte PartG mb
Mevisenstraße 15
50668 Colonia



(Si prega di specificare la
risposta)

Nella controversia legale
Ravensburger AG et al. ./ Ministero della Cultura et al.
per presunta violazione dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà culturale

Riferimento: 00900/22 MB / MB

Signore e signori, avvocati,
Si allega copia autentica della sentenza del 14 marzo 2024.

Cordiali saluti

Per ordine

Antepowicz Impiegato
giudiziario

Questa lettera è stata creata elettronicamente ed è valida senza firma.

Le informazioni sulla protezione dei dati personali quando vengono trattati dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati sono disponibili sul sito web del tribunale alla voce di menu "Servizio" / "Informazioni sulla protezione dei dati nell'autorità giudiziaria". Su richiesta, invieremo queste informazioni alle parti del procedimento anche in forma cartacea.



Tribunale regionale SNttgart

Protocollo

registrato all'udienza pubblica del Tribunale Regionale di Stoccarda, 17a Sezione Civile, giovedì 14 marzo 2024 a Stoccarda

Attualmente:

Presidente del tribunale regionale Rzymann in
qualità di presidente di tribunale

Si è rinunciato a nominare un cronista giudiziario ai sensi della Sezione 159 (1) ZPO.

In materia di

Ravensburger AG et al. ./ Ministero della Cultura et al.
a causa di presunte violazioni del diritto d'autore e dei diritti di proprietà culturale

comparire quando la questione viene richiamata:

- Nessuno -

Il Presidente annuncia

di seguito

Giudizio

con riferimento al dispositivo della sentenza ai sensi del § 311 ZPO

Rzymann
Presidente del Tribunale Regionale

Numero di
fascicolo: 17 0
247/22



Tribunale regionale Sittgart

In nome del popolo

Giudizio

Nella controversia
legale

- 1) Ravensburger AG, rappresentata dal Consiglio di amministrazione, Robert-Bosch-Straße 1, 88214 Ravensburg, Germania
- Querelante -
- 2) Ravensburger Verlag GmbH, rappresentata dall'amministratore delegato, Robert-Bosch-Straße 1, 88214 Ravensburg, Germania
- Querelante -
- 3) Ravensburger S.r.l., Via Enrico Fermi n. 20, 20090 Assago, Italia
- Querelante -

Rappresentanti autorizzati 1 - 3

Avvocati LLR Rechtsanwälte PartG mbB, Mevissenstraße 15, 50668 Colonia, n. rif.
00900/22 MB / MB

contro

- 1) Ministero della Cultura, rappresentato dal Ministro Gennaro Sangiuliano, Via del Collegio Romano
27, 00186 Roma, Italia
- Imputato -
- 2) Gallerie dell'Accademia di Venezia, Dorsoduro 1050, 30123 Venezia, Italia
- Imputato -

Rappresentante autorizzato 1 e 2

Avvocato Alessandro Tedesco, Kaiserstraße 57, 72764 Reutlingen, Germania, n. di rif.

2300116 per presunta violazione del diritto d'autore e dei diritti di proprietà culturale.

il Tribunale Regionale di Stoccarda - 17a Sezione Civile - dal presidente del Tribunale Regionale Rzymann, dal giudice Kist e dal giudice del Tribunale Regionale Beck il 14 marzo 2024 sulla base dei fatti del 31 gennaio 2024 senza un'udienza orale con il consenso delle parti, in conformità a

§ 128 comma 2 ZPO riconosciuto come legittimo:

1. È accertato che i convenuti non hanno alcuna pretesa nei confronti degli attori affinché questi ultimi si astengano dal riprodurre al di fuori dell'Italia copie dello studio di proporzioni "Studio di proporzioni del corpo umano" di Leonardo da Vinci, noto come "Vitruvian Man", e di utilizzare il nome "Vitruvian Man" per scopi commerciali in tutto o in parte - in forma analogica e digitale, sui loro prodotti, sui loro siti web e sui social media.
2. I convenuti sono condannati a pagare le spese.
3. La sentenza è provvisoriamente esecutiva a fronte di una garanzia pari al 110% dell'importo da eseguire in ciascun caso.

Valore in contestazione: € 200.000,00


I fatti del caso

La querelante n. 1 è un'azienda tedesca di un gruppo di società attive a livello globale ed è nota a livello internazionale per la sua gamma di giochi da tavolo, puzzle e libri per bambini e ragazzi. Il querelante n. 2 è una filiale tedesca del querelante n. 1.

1. È una casa editrice di giochi, puzzle e libri e come tale distribuisce i seguenti puzzle, tra gli altri, nel territorio della Repubblica Federale di Germania



La querelante n. 3 è una filiale delle querelanti n. 1 e n. 2 e, in qualità di società di distribuzione nazionale delle querelanti n. 1 e n. 2, offre giochi, puzzle e libri per bambini e ragazzi esclusivamente in Italia, tra cui il puzzle in questione.



Ravensburger - Art Collezione: Uomo Vitruviano, Leonardo Puzzle, 1000 Pezzi, Colore Multicolore, 15250

Il convenuto n. 1 è il Ministero della Cultura (MiC). Le sue competenze comprendono i beni culturali italiani in generale e tutte le forme di espressione delle belle arti. Il convenuto n. 2 è un museo nato dall'Accademia di Belle Arti per la Pittura e la Scultura ("Accademia di belle arti di Venezia"). La collezione comprende

Tra gli altri, opere di Bellini, Tiziano e Leonardo da Vinci, la cui opera (probabilmente) più famosa, "homo vitruvianus", è in possesso della galleria dal 1822.

Il convenuto n. 2 si è rivolto per la prima volta all'attore n. 1 con una diffida precontenziosa datata 5 novembre 2019 e ha subordinato l'ulteriore utilizzo dell'opera "Uomo Vitruviano" alla stipula di un contratto di licenza. Il convenuto n. 2 ha fatto riferimento alle disposizioni degli articoli 107-109 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare ai provvedimenti ingiuntivi di cui all'art. 107 e all'art. 107 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

108 Si legge:

"Adikel 108

Diritti di licenza, diritti di riproduzione, sicurezza

1. I diritti di licenza e gli oneri per la riproduzione dei beni culturali sono determinati dalle autorità che hanno la custodia dei beni, tenendo conto, tra l'altro, di quanto segue:

(a) il tipo di attività a cui si riferiscono le licenze,

(b) i mezzi e le modalità di esecuzione delle riproduzioni;

(c) l'annuncio e il tempo di utilizzo delle camere e dei beni;

(d) il uso e L'uso e la destinazione degli articoli riprodotti e i vantaggi economici che ne derivano per l'azienda.

2. Le tariffe e gli oneri sono generalmente pagabili in anticipo.

3. Non si applicano tariffe per le riproduzioni effettuate da privati per uso personale o per motivi di studio (...), a condizione che siano effettuate senza scopo di lucro".

(Traduzione del rappresentante del querelante, Bl. 6 d.A.)

L'attore n. 1 era disposto a pagare i diritti di licenza richiesti dal convenuto n. 2 per l'utilizzo dell'opera "Uomo Vitruviano" nella misura di una somma una tantum di 'E 250,00 e di un diritto di licenza pari al 10% del prezzo netto di vendita di ciascun puzzle per le vendite effettuate in Italia, al fine di risolvere rapidamente la questione. Successivamente, le parti non sono riuscite a trovare un accordo sulla limitazione del diritto di licenza all'Italia. I convenuti hanno insistito sulla validità mondiale del Codice italiano dei beni culturali e del paesaggio e hanno notoriamente chiesto un'ingiunzione a livello mondiale e quindi una licenza per l'uso commerciale dell'opera.

"Uomo vitruviano" di Leonardo da Vinci.

Infine, i convenuti si sono rivolti al Tribunale Civile di Venezia con un'istanza di inibitoria del 28 settembre 2021 (Allegato LLR 3) e, in via d'urgenza, hanno chiesto, tra l'altro, *di vietare* ai ricorrenti in questa sede di utilizzare commercialmente l'immagine dell'opera "Uomo Vitruviano" o parti di essa in qualsiasi forma e/o in qualsiasi modo sui loro prodotti, sui loro siti web e sulle piattaforme social "*in Italia e all'estero*".

Con sentenza del 20 giugno 2020, il tribunale di prima istanza ha negato la propria giurisdizione locale e ha respinto l'ingiunzione preliminare richiesta dal convenuto. Su appello dei convenuti locali l'11 luglio 2022, il tribunale veneziano ha ribaltato la decisione del tribunale di primo grado con sentenza del 24 ottobre 2022, ha affermato la propria giurisdizione locale e ha vietato agli attori locali e poi ai convenuti di utilizzare l'opera "L'uomo vitruviano" di Leonardo da Vinci a fini commerciali in qualsiasi modo sui loro prodotti, sui loro siti web e sulle piattaforme social "*in Italia e all'estero*" a fini commerciali.

I ricorrenti ritengono che la base giuridica citata dai convenuti sia contraria al diritto dell'UE e, con il presente ricorso, chiedono che venga dichiarata l'inesistenza di una tale richiesta globale di provvedimenti ingiuntivi sulla base della legge italiana sulla tutela dei beni culturali.

I ricorrenti sono sostanzialmente dello stesso parere,

I convenuti non hanno diritto al presunto provvedimento ingiuntivo a livello mondiale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano. Il divieto derivante da questo da parte del convenuto di riprodurre lo studio di proporzioni di Leonardo da Vinci "Studio di proporzioni del corpo umano", noto come il

"Uomo Vitruviano" a fini commerciali - compreso il divieto del mero utilizzo del nome "Uomo Vitruviano" - non esiste al di fuori dell'Italia.

Inoltre, i ricorrenti ritengono che la base giuridica citata dai convenuti sia contraria al diritto dell'UE. La legge italiana tenta di costruire una protezione del diritto d'autore per un periodo di tempo illimitato per quanto riguarda le immagini di beni culturali, che garantisce diritti di licenza "ad infinitum" e non è conforme alle disposizioni della Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

I querelanti chiedono quanto segue,

dichiarare che i convenuti non hanno alcuna pretesa nei confronti degli attori affinché questi ultimi si astengano dall'utilizzare al di fuori dell'Italia riproduzioni dello studio di proporzioni di Leonardo da Vinci "Studio di proporzioni del corpo umano", noto come "Uomo Vitruviano", e il nome "Uomo Vitruviano" per scopi commerciali in tutto o in parte - in forma analogica e digitale, sui loro prodotti, sui loro siti web e sui social media.

I convenuti chiedono il rigetto

del ricorso.

I convenuti sono sostanzialmente dello stesso parere,

il Tribunale regionale di Stoccarda adito non aveva giurisdizione internazionale per la pretesa fatta valere, che era già stata decisa in via definitiva dai tribunali italiani. Ei-

Il tribunale adito non è autorizzato a riesaminare questa decisione ai sensi dell'art. 29, 52 del Regolamento Bruxelles I. Il Tribunale regionale di Stoccarda non ha giurisdizione internazionale sulle autorità dello Stato italiano nell'esercizio delle loro funzioni, che sono di diritto pubblico e quindi espressione della sovranità dello Stato. Le disposizioni in questione non riguardano l'esercizio di diritti d'autore, ma la tutela del patrimonio culturale, ossia questioni di diritto pubblico nell'interesse dello Stato italiano.

In alternativa, la legge italiana continua ad applicarsi alla controversia legale.

Per ulteriori dettagli sui fatti del caso e sulla controversia, si fa riferimento alle memorie scritte scambiate tra le parti, compresi gli allegati, nonché al verbale del 4 luglio 2023 (Bl. 168 e segg. del fascicolo) e si fa ulteriore riferimento.

Con ordinanza del 2 gennaio 2024 (pag. 219 e segg. del fascicolo), le parti hanno concordato di passare alla procedura scritta ai sensi dell'articolo 128 (2) ZPO.

Motivi della decisione

L'azione ammissibile è fondata.

A.

L'azione per una sentenza dichiarativa negativa è ammissibile.

I.

Il ricorso ai tribunali ordinari è aperto, Sezione 13 Alt. 1 GVG.

Il fatto che una controversia legale sia una controversia di diritto civile ai sensi dell'articolo 13 GVG è determinato dalla natura del rapporto giuridico da cui deriva la pretesa (MüKoZPO/Pabst, 6a ed. 2022, GVG articolo 13, paragrafo 7). Nel caso in esame, gli attori chiedono di dichiarare che i convenuti non hanno diritto a un provvedimento ingiuntivo. I convenuti avanzano una richiesta di provvedimento ingiuntivo, che basano sull'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che hanno fatto valere ed eseguito tramite un procedimento di ingiunzione preliminare presso un tribunale civile italiano.

In base ai principi generali del diritto costituzionale, l'ambito della sovranità è

di uno Stato è limitato al suo territorio nazionale (Gärditz in: Stern/Sodan/Möstl, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenverbund, Volume I, 2a ed. 2022, § 6 para.

18). Quando una legge viene applicata a una situazione nel territorio di un altro Stato, non deve quindi essere valutata come un atto sovrano, ma come un atto di diritto civile. Per questo motivo, la natura giuridica dell'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio può rimanere in piedi. L'ingiunzione richiesta dal convenuto contro la distribuzione di un'opera di Leonardo da Vinci è stata logicamente portata davanti a un tribunale civile italiano, per cui si tratta di una controversia di diritto civile ai sensi dell'articolo 13 del GVG. Al contrario, ciò vale per la presente azione per una sentenza dichiarativa negativa.

II.

Il Tribunale Regionale di Stoccarda ha giurisdizione internazionale, per materia e locale.

1.

Il Tribunale regionale di Stoccarda ha giurisdizione internazionale, §§ 13, 17 ZPO, art. 4 par. 1 EuGVVO.

I convenuti potevano citare in giudizio gli attori n. 1 e n. 2 in Germania ai sensi degli artt. 13, 17 ZPO, art. 4 par. 1 Eu- GVVO, in quanto hanno la loro sede legale a Ravensburg e quindi nella Repubblica Federale di Germania. Secondo i principi generali, la giurisdizione internazionale dei tribunali di uno Stato deriva dal diritto autonomo (MüKoZPO/Patzina, 6a ed. 2020, ZPO § 12 par. 57-59) e quindi nel caso di specie dal luogo in cui il convenuto ha il proprio domicilio o la propria sede, §§ 12, 13, 17 ZPO. Ciò significa che i tribunali tedeschi hanno giurisdizione internazionale per le azioni intentate contro i convenuti n. 1 e n. 2, che hanno sede a Ravensburg. La giurisdizione della presente azione per una sentenza dichiarativa negativa deriva dalla giurisdizione internazionale del Tribunale regionale di Stoccarda per una corrispondente azione di adempimento diretta contro gli attori.

Per quanto riguarda l'attore n. 3, la giurisdizione internazionale deriva dall'art. 8 n. 1 del Regolamento Bruxelles I (competenza delle parti della controversia). L'attore n. 3 è stato citato in giudizio dai convenuti insieme all'attore n. 1, la sua società madre, e all'attore n. 2 in Italia, cosicché il collegamento richiesto dall'art. 8 n. 1 del Regolamento Bruxelles I è dato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il procedimento di ingiunzione preliminare condotto e concluso tra le parti in Italia non "blocca" il procedimento in questa sede. Tra il

procedimento di merito e il corrispondente procedimento cautelare

non vi è identità ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Bruxelles I (MüKoZPO - Regolamento Bruxelles I art. 29, 6a ed. 2022 - par. 17). Non si tratta di procedimenti identici che danno luogo a una doppia litispendenza e pertanto non comportano l'inammissibilità di un'azione in un altro Stato membro (Zöller/Geimer, ZPO, 35a ed. 2024, art. 29 del Regolamento Bruxelles I, par. 28). Per questo motivo, la presentazione di un'azione per una sentenza dichiarativa negativa non costituisce una revisione inammissibile di una decisione resa in un procedimento di ingiunzione preliminare ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Bruxelles I.

2.

Il Tribunale regionale di Stoccarda è competente ai sensi degli artt. 13 e 17 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO) e ai sensi degli artt. 97 (1) e 104 della Legge tedesca sul diritto d'autore (UrhG) e dell'art. 13 dello ZuVOJu (ZuVOJu) - viceversa per la presente azione di accertamento negativo.

iM.

L'interesse a una sentenza dichiarativa necessaria per l'ammissibilità dell'azione è dato, § 256 ZPO.

I convenuti avanzano una richiesta di provvedimenti ingiuntivi nei confronti dei ricorrenti a livello mondiale, al cui chiarimento i ricorrenti hanno un interesse legittimo.

B.

Anche l'azione ammissibile è fondata.

I convenuti chiedono un provvedimento ingiuntivo a livello mondiale contro i ricorrenti, in base al quale viene loro vietato di utilizzare riproduzioni dello studio di proporzioni di Leonardo da Vinci "Studio di proporzioni del corpo umano" per scopi commerciali sui loro prodotti, siti web e social media al di fuori dell'Italia. Tuttavia, non esiste un diritto simile al di fuori dell'Italia.

1.

Il reclamo si basa esclusivamente sulle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che contiene una disposizione corrispondente.

ingiuntivo, ma la sua portata è limitata al territorio italiano. Come già spiegato nella discussione sulla questione dell'esistenza di una controversia di diritto civile, ogni ordinamento giuridico nazionale è limitato al rispettivo territorio nazionale. Questo cosiddetto principio di territorialità è un principio generalmente riconosciuto dal diritto costituzionale internazionale ed è espressione della sovranità di ciascuno Stato (Fezer, Markenrecht, Erster Teil - Einleitung in das deutsche, europäische und internationale Marken- und Kennzeichenrecht, 5a ed. 2023, par. 392 ss.). Ciò significa che una legge italiana, come questa per la tutela del patrimonio culturale è valido solo sul territorio italiano. Lo Stato italiano non ha l'autorità normativa per applicarla al di fuori del territorio italiano. La tesi opposta viola la sovranità dei singoli Stati e deve quindi essere respinta.

Di conseguenza, i convenuti al di fuori dell'Italia non possono fare affidamento sulla legge italiana sulla tutela del patrimonio culturale. Per la valutazione giuridica è decisiva la situazione giuridica applicabile nei singoli Stati.

2.

Si può quindi lasciare aperta la questione se le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano siano in contrasto con il diritto europeo, nella misura in cui uniformano la tutela del diritto d'autore per più di 70 anni dopo la morte dell'autore e in questo senso si discostano dalla Direttiva 2006/116/CE.

3.

Il convenuto non ha fatto valere alcun altro fondamento per la richiesta di provvedimenti ingiuntivi e non ne risulta alcuno. Di conseguenza, è stato necessario accertare l'inesistenza delle richieste di provvedimenti ingiuntivi (tranne che per il territorio italiano).

C.

La decisione sulle spese si basa sull'articolo 91 (1) ZPO. La decisione sull'esecutività provvisoria si basa sull'articolo 709 frase 1 e frase 2 dello ZPO.

L'importo della controversia è fissato a 200.000,00 euro ai sensi degli articoli 48 GKG e 3 ZPO (cfr. Zöller/Herget, ZPO, 35a edizione 2024, sezione 3, paragrafo 16.76 [parola chiave: azione dichiarativa negativa]).

Avviso sui rimedi legali:

È possibile presentare ricorso contro la decisione che determina l'importo in contestazione se il valore dell'oggetto del ricorso è superiore a 200 euro o se il tribunale ha accolto il ricorso.

Il reclamo deve essere depositato entro sei mesi presso l'Ufficio per la lotta antifrode.

Tribunale regionale di Stoccarda
Urbanstraße 20
70182 Stoccarda

da inserire.

Il termine decorre dal momento in cui la decisione sul merito del caso diventa definitiva o il procedimento viene altrimenti definito. Se l'importo in contestazione è stato determinato più tardi di un mese prima della scadenza del periodo di sei mesi, il ricorso può comunque essere presentato entro un mese dalla notifica o dalla comunicazione informale della decisione di determinazione. In caso di notifica informale, la decisione si considera resa pubblica il terzo giorno successivo all'affissione.

Il ricorso deve essere depositato per iscritto o mediante dichiarazione a verbale presso la cancelleria del tribunale suddetto. Può anche essere dichiarato per iscritto presso la cancelleria di un qualsiasi tribunale locale; tuttavia, il termine è rispettato solo se il verbale perviene in tempo utile al suddetto tribunale. Non è necessario l'intervento di un legale.

I ricorsi possono essere presentati anche in formato elettronico. Non è possibile presentare un ricorso per posta elettronica. Una descrizione di come depositare un ricorso presso il tribunale per via elettronica è disponibile all'indirizzo www.eiustice-bw.de.

Le domande e le dichiarazioni da presentare per iscritto, presentate da un avvocato, da un'autorità pubblica o da una persona giuridica di diritto pubblico, comprese le associazioni da essa costituite per adempiere alle proprie funzioni pubbliche, devono essere trasmesse come documento elettronico. Se ciò è temporaneamente impossibile per motivi tecnici, la trasmissione rimane consentita in conformità alle disposizioni generali. L'impossibilità temporanea deve essere motivata al momento della presentazione sostitutiva o immediatamente dopo; un documento elettronico deve essere presentato successivamente su richiesta.

Rzymann
Presidente del
Tribunale Regionale

Giudi
ce Kist

Beck
Giudice
presso il
Tribunale
Regionale